

30 APR 2021



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione prima civile

riunito in camera di consiglio nelle persone  
dei magistrati

Francesco Parisoli

Presidente

Simona Boiardi

giudice rel

Damiano Dazzi

giudice

il seguente

Cron. N° 1

Rep. N° 36

N. 1/20 P.D.C.

DECRETO

nel procedimento di reclamo iscritto al n.  
1-1/2020 R.G.V.G., a scioglimento della  
riserva, assunta il 23-2-2021, promosso

DA

FLAVIANA BRUNO, (c.f.: [REDACTED])  
nata a [REDACTED] (●) il [REDACTED] e residente  
in [REDACTED] (●) via [REDACTED] n. [REDACTED]  
rappresentata e difesa per delega in atti  
dall'avv. Tiziana Ficarelli

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,  
Lette le note di trattazione scritta della  
reclamante, della creditrice Sigla srl e  
dell'intervenuta OCC;  
letto il reclamo ex art. 739 c.p.c.,  
depositato il 20-12-2020, dalla signora  
Bruno Flaviana allo scopo di contestare le  
statuizioni assunte, il 3-12-2020, dal  
Tribunale monocratico di Reggio Emilia che  
non ha omologato il piano del consumatore  
ritenendo insussistente il requisito della  
meritevolezza, così come richiesto  
dall'art.12 bis della legge n.3/2012, in  
ragione delle carenze documentali in ordine



alle cause dell'indebitamento, alla diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e alle ragioni che hanno determinato la sopravvenuta incapacità di adempierle;

rilevato che il reclamo verte esclusivamente sul requisito della meritevolezza avendo il giudice di prime cure ritenuto sussistenti tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge;

rilevato che il piano del consumatore proposto prevede, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione e dell'unico creditore privilegiato, il pagamento dei creditori chirografari nella ridotta misura del 7,5% mettendo a disposizione il 70% del tfr maturato dalla ricorrente. La somma al netto delle ritenute è pari ad euro 20.404,53 di cui il 70% viene messo a disposizione della procedura, ossia euro 14.283,17 cui si sommano le quote trattenute dallo stipendio pari ad un quinto non versate ad ACER pari ad euro 2.016,00 circa e così, la somma a disposizione della procedura è di euro 16.299,00 (v. Memoria integrativa del 12-10-2020);

ritiene il Tribunale che alla luce delle produzioni documentali integrative della reclamante sussista il presupposto della meritevolezza in relazione alle cause del sovraindebitamento;

L'indebitamento, infatti, deriva da un ricorso al credito reso necessario non da esigenze "voluttuarie" ma da spese legate a



